DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1551 DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 2023

che autorizza la Germania a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ([1]), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con lettera protocollata dalla Commissione il 10 novembre 2022 la Germania ha chiesto un'autorizzazione ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE al fine di introdurre la fatturazione elettronica obbligatoria per tutte le operazioni effettuate tra soggetti passivi stabiliti sul territorio nazionale («misura speciale»).

(2) Con lettera protocollata dalla Commissione l'8 febbraio 2023 la Germania ha precisato la data richiesta per l'entrata in vigore della misura speciale, ossia il 1º gennaio 2025.

(3) Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dalla Germania con lettere del 22 febbraio 2023. Con lettera del 23 febbraio 2023, la Commissione ha comunicato alla Germania che disponeva di tutti i dati necessari per la valutazione della domanda.

(4) La Germania intende adottare la misura speciale quale primo passo verso l'attuazione di un sistema di segnalazione basato sulle operazioni. Tale sistema di comunicazione apporterebbe vantaggi nella lotta contro la frode e l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Esso consentirebbe alle autorità fiscali di identificare in una fase più precoce le catene di frodi all'IVA. Inoltre, esso consentirebbe alla autorità fiscali di verificare tempestivamente e automaticamente la coerenza fra l'IVA dichiarata e l'IVA dovuta. Il sistema di segnalazione basato sulle operazioni consentirebbe di individuare e controllare precocemente tali discrepanze. La Germania si aspetta inoltre che un accesso tempestivo ai dati di fatturazione eviterà alle autorità fiscali di dover richiedere le fatture con modalità maggiormente burocratiche, accelerando e agevolando in tal modo la lotta contro le frodi all'IVA.

(5) La Germania ritiene che l'introduzione della misura speciale non risulterà molto onerosa per i soggetti passivi, in quanto, in Germania, la fatturazione elettronica costituisce già una pratica comune in molti settori dell'economia ed è obbligatoria nell'ambito degli appalti pubblici. La misura speciale risulterebbe inoltre vantaggiosa per i soggetti passivi attraverso la digitalizzazione dei processi e la riduzione dei loro oneri amministrativi. Infine, il ricorso alle fatture elettroniche consentirebbe risparmi a lungo termine grazie alla soppressione delle fatture cartacee, riducendo in tal modo i costi di emissione, invio, trattamento e archiviazione delle fatture.

(6) L'8 dicembre 2022 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale. La Commissione propone di modificare l'articolo 218 e a sopprimere l'articolo 232 della direttiva 2006/112/CE. È pertanto possibile che sarà adottata una direttiva volta a modificare tali articoli, la quale consentirebbe agli Stati membri di istituire la fatturazione elettronica obbligatoria ed eliminare la necessità di richiedere ulteriori misure speciali di deroga alla direttiva 2006/112/CE. Pertanto, a decorrere dalla data alla quale gli Stati membri sarebbero tenuti ad applicare le disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva volta a modificare tali articoli, la presente decisione dovrebbe cessare di applicarsi.

([1]) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.